

**DISCIPLINARE PER LA TENUTA
DELL'ALBO
DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI E DEI
PRESTATORI DI OPERA INTELLETTUALE E/O
PROFESSIONALE
DI FIDUCIA DELLA SOCIETÀ
JONIAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - A.T.O. CT1**

ART. 1 Definizione dell'Albo

L'Albo individua l'elenco delle categorie merceologiche alle quali si iscrivono le ditte fornitrici di beni e servizi e i prestatori di opera intellettuale e/o professionale di fiducia della Società Joniambiente S.p.A. in liquidazione - A.T.O. CT1. L'Albo sarà utilizzato dalla Società Joniambiente S.p.A. in liquidazione come strumento di identificazione delle ditte qualificate a fornire beni e servizi di norma nell'ambito delle procedure di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 163 del 12/04/06, nonché di professionisti qualificati a fornire prestazioni di natura intellettuale e/o professionale così come disciplinato dal "regolamento di Joniambiente spa in liquidazione per l'acquisto di beni e servizi in economia e per l'affidamento di prestazioni intellettuali e/o professionali".

ART. 2 Modalità di iscrizione

Le ditte o i professionisti che intendono iscriversi all'Albo devono compilare in ogni sua parte l'apposito modulo di dichiarazione predisposto (allegato "A" per le ditte - allegato "A1" per i professionisti), indicando specificatamente la/e categorie alle quali intendono iscriversi, sulla base della codifica prevista (allegato "b"), e allegando i documenti richiesti. I moduli e la codifica delle categorie è reperibile e scaricabile al seguente indirizzo: www.atoc1.it o reperibile presso la sede della Società – Corso Lombardia n.101 – Giarre (CT).

ART. 3 Categorie merceologiche

L'identificazione e la scelta delle categorie alle quali si intende essere iscritti, deve trovare debito riscontro nella dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 del Legale Rappresentante della ditta, relativa all'oggetto sociale, nonché all'attività iniziata e regolarmente dichiarata alla CCIAA di appartenenza, o del professionista relativa all'albo professionale di appartenenza. Fermo restando che Joniambiente S.p.A. in liquidazione può richiedere la documentazione atta a provare l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali; oltre a poter richiedere la documentazione probatoria relativa a tutte le dichiarazioni rese nell'istanza di iscrizione. In ogni caso Joniambiente S.p.A. in liquidazione può verificare la veridicità ed autenticità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Nei casi suddetti di mancata corrispondenza, di mancata produzione dei documenti richiesti, di non veridicità ed autenticità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta, la ditta o il professionista non può essere iscritta/o all'albo e se già iscritta/o si procederà alla cancellazione. Oltre a procedere alla revoca dell'eventuale affidamento.

ART. 4 Modulo di iscrizione ed accoglimento dell'istanza

Il modulo per la richiesta di iscrizione deve essere compilato in ogni sua parte. Le apposite istruzioni ed avvertenze alla compilazione del modulo indicano le ipotesi in cui la mancata od incompleta compilazione del medesimo per ingiustificato motivo comporta il non accoglimento dell'istanza.

La Società Joniambiente S.p.A. in liquidazione comunicherà alla ditta o al professionista richiedente nei trenta giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza medesima, l'avvenuta iscrizione. Trascorso il

suddetto termine senza che Joniambiente S.p.A. in liquidazione abbia effettuato alcuna comunicazione la ditta o il professionista potrà considerarsi iscritta/o.

Qualora la domanda sia accoglibile ma non completa, nella richiesta di integrazione della documentazione la Società Joniambiente S.p.A. in liquidazione indicherà i tempi e le modalità di inoltro dell' integrazione medesima; la mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta, comporterà la non accoglibilità dell'istanza, senza ulteriore avviso.

Eventuali informazioni sull'accoglimento dell'istanza potranno essere richieste anche telefonicamente all'Ufficio Amministrativo della Società – Corso Lombardia n.101 – Giarre (CT).

ART. 5

Durata iscrizione e cause di non iscrivibilità

Le ditte rimangono iscritte nell'albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione. Il provvedimento di cancellazione o di non iscrizione, a secondo dei casi, è disposto per le ditte:

- a. che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b. nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- c. nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- d. che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e. che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
- f. che, secondo motivata valutazione di Joniambiente S.p.A. in liquidazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- g. che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

- h. che nell'anno antecedente la data di comunicazione della lettera d'invito hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
- i. che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- j. che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva;
- k. nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
- l. nei confronti dei soggetti di cui all'art. 5 e di cui all'allegato n. 5 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia", qualora nei loro confronti sussista una delle ipotesi di cui all'allegato n. 1 del d. lgs. 490/94;
- m. che nell'esercizio della loro attività abbiano tenuto un comportamento contrario alle norme di correttezza e buona fede o che comunque risultino scarsamente affidabili per il modo in cui hanno eseguito precedenti contratti;
- n. che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative alle precedenti lettere o non abbiano adempiuto all'obbligo di comunicazione di cui al precedente articolo;
- o. che abbiano per più di tre volte consecutive, o nel corso di due anni consecutivi, declinato l'invito a gara senza fornire valide motivazioni alla rinuncia ovvero non abbiano minimamente riscontrato in alcuna forma l'invito a gara ricevuto;
- p. che, risultate aggiudicatrici di forniture, non abbiano ottemperato agli obblighi contrattuali e si siano rese colpevoli di gravi inadempienze (reiterati ritardi non giustificati nelle consegne, ripetute contestazioni al momento della consegna dei beni e delle prestazioni del servizio, ecc..).
- q. che nel caso di richiesta di Joniambiente S.p.A. in liquidazione non abbiano presentato la documentazione atta a provare l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato;
- r. che nel caso di richiesta di Joniambiente S.p.A. non abbiano prodotto la documentazione probatoria relativa a tutte le dichiarazioni rese nell'istanza d'iscrizione;

Per quanto riguarda i professionisti il provvedimento di cancellazione o la non iscrizione è disposta nei seguenti casi:

- a) non iscrizione all'Albo Professionale dichiarato nell'istanza allegato "A1";
- b) incompatibilità con la Joniambiente spa in liquidazione o presenza di cause ostative a contrarre con la P.A.;
- c) presenza di situazioni di conflitto di interessi con la Joniambiente spa in liquidazione;

- d) ove il professionista risultati destinatario di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- e) ove abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova nell'esercizio della propria attività professionale;
- f) ove abbia subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- g) ove abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) ove abbia commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- i) ove si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni o non abbiano adempiuto all'obbligo di comunicazione di cui al precedente articolo;
- j) ove si trovi nelle condizioni di esclusione previste dal D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);
- k) ove secondo motivata valutazione di Joniambiente S.p.A. in liquidazione, abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- l) ove nell'esercizio della prestazione abbia tenuto un comportamento contrario alle norme di correttezza e buona fede o che comunque risulti scarsamente affidabili per il modo in cui ha eseguito precedenti incarichi;
- m) ove nel caso di richiesta di Joniambiente S.p.A. in liquidazione non abbiano presentato la documentazione atta a provare l'iscrizione presso il competente ordine professionale;
- p) ove nel caso di richiesta di Joniambiente S.p.A. in liquidazione non abbiano prodotto la documentazione probatoria relativa a tutte le dichiarazioni rese nell'istanza d'iscrizione;

Resta fermo il principio, che nei casi suddetti, si procederà alla revoca dell'eventuale affidamento, oltre a quant'altro previsto dalla lettera d'invito (disciplinare d'incarico) e dalle norme di legge in materia.

La cancellazione, è disposta con provvedimento del Collegio dei Liquidatori ed è comunicata alle ditte o al professionista entro 30 giorni dalla data di adozione dello stesso.

La ditta o il professionista nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di cancellazione non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi 12 mesi dalla cancellazione e siano cessati i motivi che l'hanno prodotta. La Società Joniambiente S.p.A. in liquidazione si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di reiscrizione.

Nel caso di invito di ditte non ricomprese nell'albo di fiducia di Joniambiente S.p.A. in liquidazione, alle stesse sarà richiesta l'autocertificazione relativamente ai requisiti previsti nel modulo di richiesta di iscrizione, (allegato "A"), analogamente si procederà nel caso di incarichi a professionisti non ricompresi nell'albo di fiducia.

ART. 6 **Aggiornamento**

L'albo è soggetto al costante aggiornamento da parte della Società Joniambiente S.p.A. in liquidazione, che provvederà:

- alle iscrizioni di nuove ditte e o professionisti;
- alle variazioni e/o integrazioni relative a ditte o professionisti già iscritte/i che non comportano un cambiamento tale da configurarsi come nuova iscrizione;
- alla sospensione di ditte o professionisti già iscritte/i;
- alla cancellazione di ditte o professionisti già iscritte/i;

Le ditte o i professionisti che subiscono una qualsiasi variazione dovranno dare tempestiva comunicazione. Le variazioni dei propri requisiti, organizzazione, e struttura che siano rilevanti al fine del mantenimento o modificazione dell'iscrizione albo di fiducia dovranno essere comunicate entro 30 giorni.

Ciascuna ditta che otterrà l'iscrizione e che riterrà necessario procedere all'integrazione dell'elenco delle categorie merceologiche potrà presentare le richieste di variazioni ritenute necessarie. Le comunicazioni di variazione dovranno essere effettuate mediante apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Resta salvo l'insindacabile diritto di Joniambiente S.p.A. in liquidazione di provvedere alla cancellazione di quelle ditte o professionisti che non abbiano dato tempestiva comunicazione delle variazioni dei propri requisiti, organizzazione, e struttura che siano rilevanti al fine del mantenimento o modificazione dell'iscrizione albo entro i termini suddetti.

ART. 7 **Pubblicazione**

La società Joniambiente S.p.A. in liquidazione pubblicherà sul proprio sito web istituzionale www.atoc1.it il presente disciplinare e i modelli per l'istanza di iscrizione. Le modifiche apportate al presente disciplinare non comportano per le ditte già iscritte all'albo, alla data antecedente all'approvazione delle suddette, la presentazione di nuova istanza di iscrizione.

AVVERTENZE ED ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'ISTANZA

Gli interessati devono compilare il modulo allegato ("A" o "A1") (istanza d'iscrizione) appositamente predisposto, in ogni sua parte, con la massima chiarezza a macchina od a mano con carattere stampatello utilizzando il modulo scaricabile dal sito.

L'istanza di iscrizione ed eventuali altri allegati, deve essere spedita o consegnata a mano all'indirizzo indicato sul modulo apposito. L'istanza può essere trasmessa anche via Pec all'indirizzo joniambiente@pec.impresecatania.it.

L'istanza di iscrizione deve essere obbligatoriamente presentata sull'apposito stampato, o su copia fedelmente riprodotta;

La sottoscrizione dell'istanza non va autenticata e varrà come dichiarazione di responsabilità, indispensabile per l'accoglimento della stessa, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

All'istanza dovrà essere allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del rappresentante della ditta o del professionista firmatario dell'istanza. I professionisti devono allegare anche il proprio curriculum vitae.

Il modulo deve essere compilato in tutte le parti nelle quali si articola e riportare tutti i dati richiesti.

L'istanza sarà considerata come non presentata se sarà riscontrata la ingiustificata mancata indicazione di un solo elemento fra quelli richiesti.

Il nome della ditta deve essere quello indicato nel registro della CCIAA.

Le ditte o i professionisti sono tenute/i a comunicare entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni variazione dei requisiti e dei dati trasmessi ai fini dell'iscrizione, pena la cancellazione dall'albo.

SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

***Possono** presentare l'istanza di iscrizione all'albo tutti quei soggetti, siano essi ditte individuali, società, consorzi, cooperative, professionisti, enti morali, associazioni, ecc., interessati a fornire beni e servizi o prestazioni di natura intellettuale o professionale alla Società Joniambiente S.p.A. in liquidazione.*

***Non possono** presentare istanza di iscrizione le imprese che eseguono lavori, i rappresentanti di commercio, gli agenti e/o concessionari di compagnie di assicurazione, le agenzie senza deposito e tutti coloro che non possono fatturare in proprio.*

AVVERTENZE E PRESCRIZIONI PER L'INDICAZIONE DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Le ditte devono riportare nell'apposito spazio le categorie merceologiche per le quali chiedono l'iscrizione, indicando la codifica prevista dall'allegato "b"; Possono essere indicate più categorie merceologiche. Nell'apposito spazio della dichiarazione inserire il numero della categoria a cui si richiede l'iscrizione. È possibile indicare sia l'intera categoria inserendo il numero di riferimento generale [es.: 2, 5, 8] o le sottocategorie specifiche [es.: 2/2, 2/4, 14/1, 4/2]. Inoltre è possibile indicare sia categorie generali che sottocategorie, se diverse dalla categoria generale per la quale si chiede l'iscrizione [es.: 2/2, 3, 14/1]

La categoria o le categorie merceologiche alle quali la ditta si vuole iscrivere, devono trovare debito riscontro nelle attività espletate dalla ditta medesima, e rilevabili dall'iscrizione alla CCIAA.

Per i professionisti è previsto un apposito modello "A1" relativamente alla categoria "2" dell'elenco allegato "b"- "Categorie Servizi e Prestazioni Intellettuali e/o Professionali" dove contrassegnare la sottocategoria a cui si intende iscriversi.

AVVERTENZE GENERALI

L'inserimento all'Albo di fiducia della Società Joniambiente S.p.A. in liquidazione non comporta assolutamente l'automatica garanzia di invito a tutte le gare bandite sulla base delle categorie merceologiche per cui si è iscritti. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto del "regolamento di Joniambiente spa in liquidazione per l'acquisto di beni e servizi in economia e per l'affidamento di

prestazioni intellettuali e/o professionali” ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 163/06, nonché dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Per garantire ciò, tra tutti gli iscritti di volta in volta, per ciascuna categoria merceologica, verranno individuate le imprese che sono, fino a quel momento, state invitate meno volte rispetto a tutte le altre, **con priorità per le Ditte aventi sede operativa nei territori dei Comuni facenti parte all’Ambito Territoriale Ottimale CT1**. Tale criterio è abbinato ad un secondo criterio che tiene conto dell’affidabilità di ciascun Ditta e del ranking qualitativo (bontà della fornitura, rispetto dei tempi di fornitura, rispetto delle condizioni previste a Capitolato) raggiunto dalle ditte aggiudicatarie di gara. Per questo motivo al fornitore iscritto si consiglia sempre, in occasione di ciascun invito a gara, un benché minimo riscontro (anche rinuncia purché motivata).

Per quanto attiene i professionisti iscritti all’Albo di fiducia l’affidamento degli incarichi avverrà sulla base di quanto previsto dall’art. 9 del “regolamento di Joniambiente spa in liquidazione per l’acquisto di beni e servizi in economia e per l’affidamento di prestazioni intellettuali e/o professionali”.